



VERBALE DI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.33 DEL 1.2.2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE “MERCATI”. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MULTIPLICATORI - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il primo di febbraio dalle ore 13,00 e a seguire si è riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto stabilito nel disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022

Alla seduta, al momento della discussione della proposta in oggetto risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal Segretario Noemi Spagna Musso, con appello nominale:

LATINI Leonardo	Sindaco/Presidente	presente
SALVATI Benedetta	Vice sindaco	presente
CECCONELLI Maurizio	Assessore	presente
CECCOTTI Cristiano	Assessore	assente
CINI Federico	Assessore	presente
FABRIZI Cinzia	Assessore	presente
FATALE Stefano	Assessore	presente
MASSELLI Orlando	Assessore	presente
PROIETTI TROTTI Elena	Assessore	assente
SCARCIA Giovanna	Assessore	presente

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune in collegamento telematico (in videoconferenza).

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERA G.C. PROT. 18010 DEL 31.01.2023

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE-AZIENDE

OGGETTO: Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Canone per le Pubbliche Affissioni e Canone "Mercati". Approvazione Tariffe e Coefficienti Moltiplicatori - Anno 2023

Assessore proponente: bilancio e finanza – Aziende partecipate - Tributi nella persona dell'assessore Orlando Masselli

"PREMESSO CHE l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il comma 837, come modificato dall'*art. 1, comma 838, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a mente del quale "...A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'*articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ...*";

- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 8.2.2021 avente ad oggetto "ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE- DISCIPLINA PROVVISORIA";

VISTA la successiva deliberazione del consiglio comunale n. 92 del 29.3.2021 avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE, DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - DISCIPLINA DEFINITIVA";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 1.4.2021, avente ad oggetto: "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021- RIAPPROVAZIONE";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29.4.2022, avente ad oggetto: "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE "MERCATI". APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI- anno 2022";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

ATTESO CHE per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti considerando una tariffa forfettaria stabilita *ex lege* al comma 831;

VISTA l'interpretazione autentica del citato comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinques, del D.L. n. 146/2021, secondo cui:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

TENUTO CONTO CHE l'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha inserito nell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il comma 831-bis, il quale dispone:

"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 (ndr art. 54 come sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies) del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTA la nota prot. n. 188446 del 28.11.2022, con la quale la Direzione Attività Finanziarie ha chiesto alle Direzioni: Lavori Pubblici e Manutenzioni, Polizia Locale, Economia e Lavoro-Promozione del Territorio, di comunicare eventuali modifiche da apportare alle tariffe afferenti il canone unico patrimoniale (all. 1);

VISTA la nota della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni, prot. 188563 del 28.11.2022, con la quale la citata Direzione comunica l'invarianza delle tariffe di propria competenza per l'anno 2023 (all. n. 2);

VISTA la nota della Direzione Economia e Lavoro-Promozione del Territorio, prot. n. 12702 del 23.1.2023, con la quale la menzionata Direzione comunica l'invarianza delle tariffe involgenti i canoni mercatali per l'anno 2023 (all. n. 3);

ATTESO che la Direzione Polizia Locale non ha dato alcun riscontro alla richiesta citata e, per l'effetto, le tariffe, per quanto di competenza, debbono ritenersi confermate;

VISTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 836 L. 160/2019, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507* e, pertanto, il mantenimento di tale servizio riveste il carattere di mera facoltà;

ATTESO CHE il Comune di Terni intende mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I del Dlgs n. 507/1993;

RITENUTO, per quanto sopra, procedere per l'anno 2023 alla conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) il Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 era stato fissato al 31 marzo 2023;
- e) l'art. 1, comma 775, L. 29.12.2022, n.197 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è stato differito al 30 aprile 2023;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;

ESPRESSO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende nonché del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, della Direzione Economia e Lavoro e della Direzione Mobilità-Polizia Locale, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE la presente proposta è inviata all'organo di revisione per acquisire il prescritto parere nell'ambito della relazione al documento di programmazione, Bilancio di previsione 2023-2025 Dup 2023-2025 allegati, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, in quanto riferita ad una entrata anche se avente natura patrimoniale;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

PROPONE

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

- 1)** di approvare, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente

- atto, ivi comprese le tariffe relative al servizio di pubbliche affissioni, tenuto conto che l'importo da introitarsi è riportato nel bilancio di previsione 2023-2025;
- 2)** di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;
 - 3)** di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
 - 4)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giulia Scosta

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marucci



LA GIUNTA COMUNALE

- visto il disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022
- esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. del .2023;
- visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sono allegati alla presente di cui rappresentano parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

Con votazione accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs.267/2000.

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Noemi Spagna Musso

IL SINDACO

Avv. Leonardo Latini